

**REGOLAMENTO**  
**PER LA GESTIONE INTEGRATA**  
**DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2015**

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivo

Art. 2 Riferimenti normativi

Art. 3 Principi generali

Art. 4 Criteri generali della gestione dei rifiuti

Art. 5 Esclusione

Art. 6 Definizioni

### TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI

Art. 7 Classificazione dei rifiuti

Art. 8 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Art. 9 Particolari categorie di rifiuto ed apparecchiature elettriche ed elettroniche

Art. 10 Attività di competenza del Comune

Art. 11 Forme di gestione

Art. 12 Competenze dei produttori e dei detentori di rifiuti

Art. 13 Finalità della raccolta differenziata

Art. 14 Oggetto della raccolta differenziata

Art. 15 definizione e modalità di raccolta

Art. 16 Periodicità del servizio di raccolta

Art. 17 Modalità di conferimento

Art. 18 caratteristiche dei rifiuti e dei sacchi/contenitori

Art. 19 Modalità di esposizione dei rifiuti

Art. 20 Compostaggio domestico

Art. 21 Raccolta di pile e farmaci scaduti - vetro

Art. 22 Centro di raccolta

Art. 23 Rifiuti cimiteriali

Art. 24 Raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni

Art. 25 Servizio di spazzamento

Art. 26 Cestini/contenitori stradali

### TITOLO III AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE

Art. 27 Pulizia delle aree scoperte private

Art. 28 Locali ed aree occupate da esercizi pubblici

Art. 29 Luna park, circhi, feste e manifestazioni pubbliche

Art. 30 Carico e scarico dei materiali

Art. 31 Disposizioni per proprietari di animali domestici

### TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Divieto di abbandono e smaltimento abusivo

Art. 33 Abbandono ripetuto di rifiuti

Art. 34 Vigilanza e controllo

Art. 35 Ordinanze con tingibili ed urgenti

Art. 36 Riferimenti alla normativa vigente

Art. 37 Educazione e informazione alla cittadinanza

Art. 38 Sanzioni

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 OBIETTIVO**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, lo spazzamento stradale e la pulizia delle aree pubbliche, con l'obiettivo di assicurare l'igiene ed il decoro del territorio nonché di promuovere tutte le azioni ed i comportamenti che contribuiscono al contenimento della produzione dei rifiuti ed alla raccolta differenziata degli stessi, mirando ad ottenere frazioni omogenee prive di materiali estranei, in modo di favorire il loro riciclaggio o altre forme di valorizzazione, al fine di risparmiare le risorse naturali necessarie per la produzione di nuovi prodotti, riducendo le emissioni inquinanti.
2. La gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani resta di competenza del produttore dei rifiuti medesimi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

### **Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento è adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e della L.R. n. 3/2000 s.m.i.

### **Art. 3 PRINCIPI GENERALI**

1. L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni molestia derivante da rumori e odori; devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado ambientale e del paesaggio;
  - c) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - d) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia;
  - e) devono essere responsabilizzati e chiamati a cooperare tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
2. A tal scopo il Comune provvede a:
  - a) Promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e a favorirne il riutilizzo;
  - b) Organizzare la raccolta dei rifiuti prevedendo la differenziazione delle modalità di conferimento a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poter avviare i rifiuti a differenti sistemi di riutilizzo, riciclaggio, recupero o smaltimento;

### **Art. 4 CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti è organizzata tenendo conto :
  - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
  - b) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
  - c) dei sistemi di riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento finale;
  - d) della struttura e tipologia urbanistica delle diverse zone del territorio comunale e delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
  - e) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi e delle possibilità di riciclaggio e recupero;

- f) delle interazioni col sistema integrati di gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alla legislazione nazionale vigente;

#### **Art. 5 ESCLUSIONE**

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
  - a) gli affluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) i rifiuti radioattivi;
  - c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - d) le carogne ed i rifiuti agricoli costituiti da materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
  - e) i materiali vegetali, le terre ed il pietrame, non contaminati in misura non superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione degli alvei di scolo ed irrigui;
  - f) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
  - g) i materiali esplosivi in disuso.

#### **Art. 6 DEFINIZIONI**

1. In relazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento ed alle norme in esso richiamate, sono fissate le seguenti definizioni:
  - a) *rifiuto* : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o l'obbligo di disfarsi;
  - b) *produttore* : il soggetto la cui attività produce rifiuti (produzione iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - c) *detentore* : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) *gestione* : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
  - e) *gestione integrata dei rifiuti* : il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
  - f) *luogo di produzione dei rifiuti* : uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione nelle quali originano i rifiuti;
  - g) *conferimento* : le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
  - h) *raccolta* : il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera "mm" del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - i) *raccolta differenziata* : la raccolta di cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - j) *trasporto* : le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
  - k) *spazzamento delle strade* : modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche escluse le operazioni di sgombero neve, effettuate al solo scopo di garantire la fruibilità e sicurezza del transito;

- l) *stoccaggio* : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- m) *deposito temporaneo* : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni definite dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- n) *trattamento* : operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- o) *smaltimento* : qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze e di energia.
- p) *cernita* : le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- q) *recupero* : qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- r) *riutilizzo* : qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) *riciclaggio* : qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) *materia prima secondaria* : sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181 bis del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- u) *sottoprodotto* : qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le condizioni indicate all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- v) *frazione umida* : rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- w) *frazione secca residua* : rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità da avviare alla termovalorizzazione ovvero allo smaltimento finale in impianto autorizzato;
- x) *compost da rifiuti* : prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- y) *compost di qualità* : prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D. Lgs. 75/2010 e s.m.i.;
- z) *imballaggio* : il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- aa) *rifiuto ingombrante* : in rifiuto urbano o assimilato che, per le sue dimensioni, non può essere contenuto nei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani;
- bb) *centro di raccolta* : area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, del D.M. 08.04.2008 come modificato dal D.M. 1305.2009, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non

domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

## **TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI**

### **Art. 7 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Agli effetti dell' applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani :
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso civile abitazione;
  - b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui al punto b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
  - a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del c.c.;
  - b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - c) I rifiuti da lavorazione industriale;
  - d) I rifiuti da lavorazione artigianale;
  - e) I rifiuti da attività di servizio;
  - f) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - g) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta D del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **ART. 8 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione, i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi che abbiano il codice CER corrispondente nei rifiuti urbani, prodotto in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti a), b), c), d), e), f) del comma 4 dell'art. 7; l'assimilazione avviene per qualità e quantità;
2. In attesa del provvedimento statale per la determinazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione di alcuni rifiuti speciali agli urbani, i rifiuti considerati assimilati all'urbano sono quelli di cui al n. 1 punto 1.1.1 lettera a) della delibera 27/07/1984 del Comitato Interministeriale, con l'aggiunta degli accessori per informatica, ad eccezione di quelli pericolosi che non abbiano un pari codice CER di rifiuto urbano pericoloso, in relazione alle quantità di cui all'allegato B) del presente regolamento.

### **ART. 9 PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTO ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

#### **Rifiuti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

1. Appartengono a questa categoria di rifiuti, in attuazione del D.Lgs. 151/2005:
  - a) Frigoriferi, congelatori, surgelatori;
  - b) Televisori;
  - c) Computer;
  - d) Cellulari;
  - e) Lavatrici e lavastoviglie;
  - f) Condizionatori d'aria.
2. Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:
  - Ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
  - Al centro di raccolta comunale.
3. In ogni caso, la movimentazione deve essere eseguita con cautela, facendo attenzione a non compromettere l'integrità dei componenti che contengono materiali o liquidi pericolosi.

### **Imballaggi**

1. Per imballaggio si intende, il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;  
Definizioni:
  - a) imballaggio per la vendita o primario : concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale e per il consumatore;
  - b) imballaggio multiplo o secondario : concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venuto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  - c) imballaggio per il trasporto o terziario : concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali ferroviari, marittimi ed aerei;
  - d) rifiuto di imballaggio : ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione;
  - e) imballaggio riutilizzabile : imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
  - f) utente finale : il soggetto che, nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come bene strumentale, articoli o merci imballate;
  - g) consumatore : il soggetto che, fuori dall'esercizio di un'attività professionale, acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
  - h) produttori : i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
  - i) utilizzatori : i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
2. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;

### **Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti**

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. 209/2003, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Tali centri di raccolta ricevono anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al punto 1, destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al punto 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi rivenduti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927, 928, 929 e 923 del c.c. sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.

### **Rifiuti inerti**

1. Sono considerati rifiuti inerti, ai fini del presente regolamento, i materiali provenienti da demolizioni costituiti da miscugli di scorie e cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose o contaminate dalle stesse.
2. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere conferiti direttamente dall'impresa che esegue i lavori presso idoneo impianto di trattamento di inerti.

### **Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture**

1. Il luogo di produzione dei rifiuti da attività di manutenzione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore dell'infrastruttura, ovvero con il luogo in cui il materiale tolto dall'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica per individuare il materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Tutte le operazioni dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **Oli e grassi esausti**

1. I grassi vegetali, animali e minerali esausti devono essere stoccati in apposito contenitore e portati al centro di raccolta comunale. Qualora detenuti in ragione della propria attività professionale, occorre conferirli ai consorzi di cui all'art. 233 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **Rifiuti cimiteriali**

1. Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. Tali rifiuti debbono essere trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Per gli altri rifiuti che si originano nel cimitero, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, plastica, inerti, ecc si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

### **Indumenti**

1. Gli indumenti, comprensivi di scarpe e accessori d'abbigliamento, potranno essere conferiti o al centro di raccolta comunale o alle organizzazioni senza scopo di lucro, d'intesa con il Consorzio

ed il Comune, nel rispetto della normativa vigente, delle norme per la sicurezza e per l'igiene ed il decoro cittadino.

2. Previa acquisizione di specifica autorizzazione comunale, le stesse organizzazioni potranno organizzare raccolte presso le singole abitazioni o posizionare contenitori all'uopo adibiti in luoghi concordati. Detti contenitori se posizionati su aree pubbliche debbono rispettare la segnaletica prevista dal codice della strada.

### **Rifiuti urbani pericolosi**

1. Si considerano rifiuti urbani pericolosi :
  - a) le batterie e pile;
  - b) gli accumulatori esausti;
  - c) i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" ed "F" ai sensi della normativa in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea";
  - d) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
  - e) le siringhe abbandonate;
  - f) gli oli minerali esausti.
2. Ad eccezione dei prodotti farmaceutici inutilizzati e delle siringhe abbandonate, la raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata mediante conferimento diretto presso il centro di raccolta comunale da parte degli utenti.
3. La raccolta di pile e batterie e prodotti farmaceutici avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso esercizi commerciali e farmacie. Tali contenitori sono contrassegnati con indicazione della tipologia di rifiuto conferibile.
4. La raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico viene effettuata, da personale dotato di idonea attrezzatura ed indumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezioni.

### **Rifiuti sanitari**

1. Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.
2. La gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire secondo i criteri e con le modalità indicate nel D.P.R. 254/2003.
3. I rifiuti sanitari assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 2, lett. g) del D.P.R. 254/2003 devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità previste nel presente regolamento.

### **ART. 10 – ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE**

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati all'urbano avviati al recupero e allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 art. 113 comma 5, per il tramite del Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero, di seguito denominato "Consorzio", al quale l'Amministrazione Comunale ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.11.2014.
2. Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani attraverso il presente regolamento che stabilisce in particolare :
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

- c) la modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto e di promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - e) l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d);
3. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione, alla Provincia ed al Consorzio competenti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. E' di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

#### **ART. 11 – FORME DI GESTIONE**

1. Il Comune affida la gestione del ciclo integrato di raccolta dei rifiuti al Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero, costituito con atto notarile in data 01.08.1997, nella veste giuridica di consorzio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 14 della L.R. del veneto n. 3/2000. Esso è dotato di piena autonomia imprenditoriale, funzionale ed organizzativa. La sua attività negoziale per il raggiungimento dei fini istituzionali, si svolge secondo le regole del diritto comune.
2. Al Consorzio sono attribuite le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, in particolare :
- a) Redige ed approva il programma pluriennale degli interventi previsto dall'art. 20 della L.R. n. 3/2000;
  - b) Realizza gli interventi previsti dal programma pluriennale o individua i soggetti cui affidarne la realizzazione;
  - c) Individua i soggetti a cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali di tutte le categorie e nelle varie fasi identificate e disciplinate dalla legislazione vigente, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 3/2000;
  - d) Adotta il regolamento tipo per la gestione dei rifiuti previsto dall'art. 7 della L.R. 3/2000 al fine di assicurare l'omogeneità normativa dei Comuni consorziati;
  - e) Stabilisce gli obiettivi di raccolta di ogni singolo Comune, al fine del raggiungimento, per l'intero ambito territoriale, delle percentuali previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia;
  - f) Organizza e gestisce, anche avvalendosi di soggetti terzi espressamente incaricati, campagne informative e interventi di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, anche presso le scuole del territorio;
  - g) Provvede a commercializzare, nell'interesse dei Comuni Consorziati, le varie frazioni di rifiuti recuperabili oggetto della raccolta differenziata;
  - h) Raccoglie ed elabora i dati di produzione dei vari Comuni sia dei rifiuti urbani che degli assimilabili;
3. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino in conformità alle norme vigenti, possono concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate direttamente con il Comune oppure con il Consorzio.

#### **ART. 12 – COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI**

1. Competono ai produttori e ai detentori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di differenziazione e di conferimento previste dal Regolamento. La stessa disposizione vale anche per gli ambulanti e per gli esercenti degli spettacoli e degli intrattenimenti viaggianti, ai quali devono essere date tutte le necessarie informazioni all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

#### **ART. 13 – FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. La raccolta differenziata è finalizzata a :
  - a) diminuire il flusso dei rifiuti da gestire;
  - b) favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei materiali, mirando a conferire frazioni omogenee, prive di materiali indesiderati;
  - c) migliorare i processi degli impianti per il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie e protezione ambientale.

#### **ART. 14 – OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati si attua per :
  - a) le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali la frazione umida degli scarti alimentari, i residui vegetali ed il legno;
  - b) le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono riciclabili, quali vetro, imballaggi in plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riciclo o recupero si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
  - c) i materiali, le apparecchiature e le sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento e risultare pericolose per la salute e per l'ambiente;
  - d) le pile scariche e le batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti ed i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" ed "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce usate di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti, gli oli minerali usati, le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

#### **ART. 15 – DEFINIZIONE E MODALITA' DI RACCOLTA**

1. Tutto il territorio comunale è interessato dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati tramite il sistema di "porta a porta" con l'istituzione di alcuni punti di raccolta in zone di difficile raggiungimento con i mezzi adibiti al servizio.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si acceda mediante strada privata, resta inteso che la raccolta verrà effettuata allo sbocco della pubblica via.
3. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo ed il trasporto degli stessi fino all'impianto di stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento autorizzato e viene effettuata con modalità, tempi e contenitori diversi in rapporto alla frazione di rifiuto, all'utenza interessata ed alle quantità prodotte.
4. Il servizio di raccolta, allo scopo di contemperare le esigenze degli utenti con quelle dell'igiene e della sicurezza pubblica nonché del contenimento dei costi, si articola nelle seguenti tipologie :
  - a) Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani ed assimilati non pericolosi;
  - b) Servizio di raccolta tramite contenitori stradali o presso aree pubbliche e/o private per pile, prodotti farmaceutici e vetro;

- c) Servizio di raccolta con conferimento diretto da parte dell'utente presso il centro di raccolta.
- 5. Le norme di attuazione e l'uso dei predetti servizi sono dettate dai successivi articoli.
- 6. I servizi di cui sopra sono riservati alle sole utenze residenti nel territorio del Comune.
- 7. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio, può istituire nuovi servizi per la raccolta, lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti, così come può modificarne le modalità di svolgimento per esigenze connesse ad altre attività di pubblico interesse.

#### **ART. 16 – PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**

1. La raccolta porta a porta è programmata in giorni fissi, il calendario dei giorni e degli orari ed il materiale informativo per il corretto conferimento dei rifiuti sono pubblicati sul sito internet del Comune e consegnati a tutte le utenze e ai nuovi residenti.  
Tutto il materiale è inoltre disponibile presso gli uffici comunali.
2. La raccolta porta a porta sarà attuata per le seguenti tipologie di rifiuto :
  - a) Secco indifferenziato una volta ogni quindici giorni;
  - b) Pannolini/pannoloni sono raccolti con la raccolta del secco utilizzando il medesimo sacco. E' consentito, in caso di necessità, il conferimento nei giorni in cui è prevista la raccolta dell'umido purchè siano conferiti in appositi sacchetti in PE di colore rosso posizionati sopra o a fianco al contenitore della raccolta dell'umido;
  - c) Imballaggi in plastica una volta alla settimana;
  - d) Carta e cartone una volta ogni quindici giorni;
  - e) Frazione umida due volte alla settimana.
3. La raccolta a contenitori stradali o presso farmacie ed esercizi commerciali è attuata per le seguenti tipologie di rifiuto :
  - a) Vetro in apposite campane verdi;
  - b) Pile e batterie in appositi contenitori posizionati in aree pubbliche oppure presso il centro di raccolta comunale;
  - c) Farmaci al di fuori della farmacia comunale, presso alcuni ambulatori medici del territorio o presso il centro di raccolta comunale.
4. Il Comune, previo accordo con il Consorzio, può altresì variare orari, giorni e frequenza, anche per periodi limitati, al fine di migliorare l'efficienza del servizio o per necessità particolari.

#### **ART. 17 – MODALITA' DI CONFERIMENTO**

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore o del detentore, il quale è tenuto al conferimento differenziato, secondo le indicazioni del presente regolamento e delle ulteriori comunicazioni diffuse dal Comune.
2. E' severamente vietato introdurre nei sacchi o nei contenitori :
  - a) frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore, anche se la diversità è attribuibile solo all'imballo (es. scarti alimentari imballati);
  - b) i rifiuti urbani pericolosi;
  - c) i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, conferibili presso il centro di raccolta comunale;
  - d) materiale acceso o non completamente spento;
  - e) liquidi, contenitori contenenti liquidi o materiali eccessivamente impregnati di liquidi;
  - f) materiali metallici, lapidei, ecc. che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
  - g) oggetti taglienti o acuminati, senza adeguate protezioni, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta o alle successive fasi di riciclaggio;
3. E' altresì vietato :

- a) lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
  - b) introdurre nel sacco o nel contenitore sacchi e/o borse non trasparenti, che occultano completamente il loro contenuto;
  - c) riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
  - d) conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
  - e) esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.
4. I cartoni voluminosi e gli imballi in plastica devono essere piegati o pressati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

#### **ART. 18 CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI**

1. Le caratteristiche dei rifiuti raccolti porta a porta sono le seguenti:
  - a) imballaggi in plastica (inclusi contenitori per liquidi, vaschette anche in polistirolo, sacchetti per la spesa, pellicole in plastica per alimenti, vettovaglie in plastica) e lattine;
  - b) carta e cartone (inclusi contenitori in carta accoppiata con polietilene e/o alluminio es. tetrapak);
  - c) frazione umida (residui alimentari, frutta, verdura, fiori recisi, ecc.);
  - d) secco indifferenziato (tutto ciò che non rientra nelle tipologie precedenti, con esclusione dei rifiuti inerti, dei R.A.E.E., dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani pericolosi)
2. Le frazioni di rifiuto di cui sopra devono essere conferite utilizzando :
  - a) sacchi semitrasparenti gialli in polietilene per gli imballaggi in plastica;
  - b) borse di carta, scatole di cartone a perdere, legati in pacchi, in modo da evitare la dispersione del materiale, a causa di eventi atmosferici;
  - c) sacchetti compostabili in carta o mater-bi inseriti in contenitori rigidi di colore verde dotati di coperchio antirandagismo, forniti dall'Amministrazione Comunale. I sacchi devono avere il marchio del Consorzio Italiano Compostatori (CIC);
  - d) sacchi semitrasparenti bianchi in polietilene per la raccolta del secco indifferenziato.
3. E' vietato introdurre rifiuti diversi nel sacco/contenitore destinato ad altri tipi di rifiuto.
4. Il Comune stipula apposita convenzione con gli esercenti presenti nel territorio per la vendita di sacchetti, successivi alla prima distribuzione, concordandone il prezzo.
5. Gli utenti devono utilizzare esclusivamente sacchi con le caratteristiche riportate nel precedente punto 2.
6. I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole carico ed al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori devono essere immediatamente ritirati a cura dell'utenza.

#### **ART. 19 MODALITA' DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI**

1. L'esposizione dei sacchi e/o dei contenitori deve avvenire con le seguenti modalità :
  - a) i sacchi e/o contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, devono essere posti dagli utenti in area pubblica sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente l'insediamento, senza costituire intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale.
  - b) L'esposizione dei sacchi e/o contenitori deve avvenire nei giorni previsti dal calendario consegnato all'utenza;
  - c) Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
  - d) I contenitori utilizzati per il conferimento della frazione organica dovranno essere lavati a cura degli utenti;

- e) I contenitori devono essere ritirati a cura dell'utenza prima possibile, onde evitare intralcio sulla pubblica via;
  - f) È obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte o dell'esposizione tardiva.
2. E' vietato esporre i rifiuti presso un edificio diverso da quello da cui sono originati o in un luogo lontano dal medesimo, ad eccezione dei punti di raccolta individuati direttamente dal Comune, in modo da non poter individuare l'edificio presso cui sono stati prodotti.

#### **ART. 20 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico attuati sulla base all'adesione volontaria all'autosmaltimento da sottoscrivere da parte delle utenze .
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno dallo stesso condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere.
3. Le utenze domestiche che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico, previa presentazione dell'istanza di rinuncia al servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti, avranno diritto ad una riduzione della componente TARI nella percentuale stabilita dalla Giunta Comunale.
4. I metodi di compostaggio consentiti sono i seguenti:
  - a) Composter : i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare direttamente su suolo naturale, il volume deve essere adeguato al numero di componenti della famiglia con una proporzione di 70 lt. per ogni componente del nucleo familiare;
  - b) Cassa di compostaggio : contenitore realizzato in rete metallica o in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed il facile rivoltamento da effettuare periodicamente;
  - c) Cumulo : Ha normalmente forma a trapezio durante l'estate e a triangolo durante l'inverno e deve essere ricoperto con materiale isolante in grado di proteggere il materiale da compostare pur lasciandolo respirare. E' necessario rivoltare periodicamente il composto al fine di avere la perfetta miscelazione dei diversi materiali. Il materiale va posto sul terreno nudo, smuovendo il terreno sottostante e formando il primo strato con materiale più grossolano per assicurare un adeguato drenaggio;
  - d) Concimaia : accumulo di materiali organici in apposita buca con rivoltamento periodico. Deve essere garantito il drenaggio dell'acqua sul fondo della buca ed è importante tenere discosti gli scarti dalle pareti della buca in modo da far circolare l'aria.
5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali
6. Il cittadino che effettua il compostaggio con o senza il contenitore deve sempre tenere presenti le norme di igiene e sapere che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.
7. Il compostaggio domestico non è consentito nel caso di attività di ristorazione nonché nel caso di attività agroalimentari.
8. E' vietato, per tutti gli utenti che hanno aderito al sistema dell'autocompostaggio, conferire i rifiuti organici unitamente al rifiuto indifferenziato secco.

#### **ART. 21 – RACCOLTA DI PILE E FARMACI SCADUTI – VETRO**

1. La raccolta delle pile e dei farmaci scaduti è effettuata mediante contenitori collocati al di fuori della farmacia e di alcuni esercizi commerciali nonché presso alcuni ambulatori del territorio e comunque presso il centro di raccolta comunale.
2. La raccolta del vetro è effettuata mediante contenitori stradali (campane) di colore verde; il materiale deve essere conferito privo di contenuto; è vietata l'introduzione di materiali diversi quali ceramiche, lampadine, neon, lastre di vetro e specchi.

#### **ART. 22 – CENTRO DI RACCOLTA**

1. Il Comune di San Giovanni Ilarione dispone di un centro di raccolta comunale autorizzato ai sensi del D.M. 08.04.2008 come modificato dal D.M. 13.05.2009, situato in Via Merli (loc.Boarie).
2. Il centro di raccolta integra i servizi comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto consente il conferimento separato delle tipologie non soggette a raccolta porta a porta.
3. Le frazioni di rifiuti urbani ed assimilati oggetto di raccolta porta a porta possono essere conferito dagli utenti solo in caso di :
  - a) eventi particolari che hanno determinato una produzione anomala per la quale non si dispone di un luogo idoneo alla detenzione;
  - b) esclusione temporanea o permanente dal servizio di raccolta porta a porta a causa delle difficoltà di accesso al luogo di produzione/detenzione dei rifiuti;
4. Presso il centro di raccolta possono essere conferiti i seguenti rifiuti:
  - imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
  - imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
  - imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
  - contenitori T/FC (codice CER 15 01 10\* e 15 01 11\*)
  - rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
  - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
  - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23\*, 20 01 35\* e 20 01 36)
  - oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
  - farmaci (codice CER 20 01 31\* e 20 01 32)
  - batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601\* 160602\* 160603\* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33\*)
  - rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38)
  - rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
  - sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
  - ingombranti (codice CER 20 03 07)
  - pneumatici fuori uso (solo derivanti da abbandono su aree pubbliche) (codice CER 16.01.03)
  - batterie ed accumulatori solo utenze domestiche (codice CER 20 01 33)
  - cartucce e toner (codice CER 15 01 10\*)
  - residui da pulizia delle strade (codice CER 20 03 03)
5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura del centro di raccolta e rispettando le indicazioni degli operatori presenti, utilizzando gli appositi contenitori e rispettando le modalità indicate.

6. Gli utenti devono cercare di smantellare i rifiuti ingombranti costituiti da più materiali e provvedere a ripartirli negli appositi contenitori, il Comune si riserva la facoltà di assoggettare a pagamento i rifiuti ingombranti conferito al centro di raccolta in modo non differenziato.

### **ART. 23 – RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da :
  - a) Ordinaria attività cimiteriale
  - b) Esumazioni ed estumulazioni
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani e devono essere differenziati e conferiti all'interno dei contenitori sistemati all'interno dei cimiteri comunali. Rientrano tra essi i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i materiali derivanti dalla pulizia dei viali e delle aree di sosta.
3. I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere :
  - a) confezionati dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la dicitura rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
  - b) depositati provvisoriamente in idonea area all'interno del cimitero, solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto,
  - c) avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.
4. Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata lavoro.

### **ART. 24 RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:
  - a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
2. Sono interessate al servizio di raccolta e spazzamento le seguenti superfici:
  - a) strade e piazze comunali;
  - b) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico;
  - c) aiuole spartitraffico ed i giardini pubblici.
3. Non sono comprese nel servizio di spazzamento le aree private e le aree pubbliche date in concessione, le quali, restano a carico dei rispettivi proprietari o concessionari, che ne assicurano la periodica pulizia in modo da assicurare l'igiene ed il decoro del territorio. In tali casi rientrano anche i parcheggi dei supermercati ed i piazzali posti in prossimità dei loro ingressi.

### **ART. 25 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO**

1. Il servizio di spazzamento comprende la pulizia manuale e/o meccanica completa, delle strade e delle aree pubbliche come definite dal precedente articolo. Al fine di consentire l'efficace pulizia delle strade, il Comune regolamenta la sosta dei veicoli prevedendo fasce orarie di divieto rese operative mediante installazione di segnaletica verticale provvisoria con rimozione forzata dei

veicoli. Il servizio di pulizia viene effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata.

#### **ART. 26 CESTINI/CONTENITORI STRADALI**

1. Allo scopo di garantire la pulizia delle vie ed aree pubbliche il Comune cura l'installazione e la manutenzione di appositi contenitori/cestini. Quest'ultimi devono essere svuotati a cura del personale comunale esterno con frequenza settimanale o bisettimanale in relazione alle specifiche esigenze, lo svuotamento include la sostituzione dei sacchetti di cui devono essere necessariamente dotati.
2. Qualora necessario i contenitori dovranno essere lavati e disinfettati.
3. E' vietato conferire presso tali contenitori rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata, in particolare i rifiuti pericolosi.

#### **TITOLO III – AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE**

##### **ART. 27 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

1. Le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o, in subordine, degli amministratori e dei proprietari, provvedendo alla rimozione dei rifiuti giacenti anche se abbandonati da terzi, qualora quest'ultimi non siano individuabili. Gli stessi devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie per scongiurare il rischio di conferimento o abbandono abusivo di rifiuti.

##### **ART. 28 – LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

1. I gestori di esercizi pubblici devono mettere a disposizione dei clienti dei contenitori per la raccolta differenziata dei prodotti a seguito dell'acquisto di giornali, alimenti, bevande, ecc., gli esercenti che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.
2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste nel presente regolamento per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.  
La stessa disposizione vale anche per i parcheggi di negozi e supermercati.

##### **ART. 29 – LUNA PARK, CIRCHI, FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le aree occupate da luna park, circhi, feste e da altra qualsiasi manifestazione su suolo pubblico o ad uso pubblico devono essere mantenute pulite dagli occupanti durante il loro uso e lasciate pulite ogni volta terminato il loro uso.
2. All'atto della domanda per la concessione d'uso temporaneo, l'ufficio preposto deve fornire indicazioni inerenti anche la raccolta e al conferimento dei rifiuti prodotti, facendo presente che devono essere rispettate le modalità previste dal presente regolamento.

##### **ART. 30 – CARICO E SCARICO DI MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o vendita di merce in forma ambulante, provocando lo spargimento sull'area pubblica di rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti.

## **ART. 31 – DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche, compresi giardini e parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino.  
Le deiezioni devono essere raccolte a cura della persona che conduce l'animale e devono essere conferite nei cestini stradali riservati ai rifiuti indifferenziati.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 32 – DIVIETO DI ABBANDONO E SMALTIMENTO ABUSIVO**

1. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche/private, argini, alvei, sponde ecc di corsi d'acqua, canali e fossi, terreni.
2. E' vietata la combustione all'aperto di qualsiasi tipo di rifiuto.
3. E' vietato imbrattare il suolo pubblico con spargimento di oli, colori o di qualsivoglia sostanza od oggetto, nonché imbrattare con scritte o disegni strade, piazze, parcheggi e pareti di edifici.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
5. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e fissa un termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
6. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

### **ART. 33 – ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI**

1. Quando sulla medesima area pubblica o privata siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre la recinzione dell'area o l'installazione di impianti di videosorveglianza.
2. In caso di area privata non soggetta ad uso pubblico le relative spese sono a carico del proprietario. In caso di inottemperanza del proprietario diffidato ad adempiere, il Comune procede con mezzi propri ed attiva il procedimento giudiziario per il rimborso dei costi sostenuti.

### **ART. 34 – VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Al controllo sull'osservanza del presente regolamento possono procedere, oltre al personale della Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza ambientale e di polizia giudiziaria, gli operatori addetti al servizio di raccolta e/o preposti alla gestione del centro comunale, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali con provvedimento a carattere generale del 14 luglio 2005. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa.
2. Gli operatori addetti al servizio di raccolta e/o preposti alla gestione del centro di raccolta comunale, qualora riscontrino una violazione di legge o del presente regolamento, redigono apposita relazione e la trasmettono alla Polizia Locale che provvede agli atti conseguenti.

3. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, potrà avvalersi di mezzi visivi o di altro mezzo per il controllo del centro di raccolta comunale, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.

#### **ART. 35 – ORDINANZA CONTINGIBILI ED URGENTI**

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora si verificino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate agli organi competenti di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari-locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

#### **ART. 36 – RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento vale quanto disposto dalla L.R. 3/2000 e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica sia nazionale che regionale, nonché da quanto stabilito dai Regolamenti di igiene e di polizia urbana.
2. È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

#### **ART. 37 – EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA**

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Comune attiva ogni utile collaborazione con le scuole, le associazioni delle categorie produttive e dei servizi, la ditta affidataria della gestione del servizio, la Provincia ed altri enti o associazioni pubblici e privati e cura lo sviluppo e la diffusione costante di un'adeguata informazione, nonché di azioni di educazione e sensibilizzazione per la corretta gestione dei rifiuti e per il rispetto dell'ambiente.

#### **ART. 38 SANZIONI**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni di cui all'allegato A) del presente regolamento nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nei commi precedenti del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.

4. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del sindaco emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D. Lgs. n. 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.
5. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. n. 152/2006.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART.38 SANZIONI)**

<b>Articoli</b>	<b>Descrizione violazione</b>	<b>Sanzione in €</b>
8, 9, 12, 23	Inadempienza alle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti speciali assimilati	Da 75 a 450
9, 24	Mancata cautela nella movimentazione dei RAEE con perdita dei materiali o dei liquidi pericolosi	Da 75 a 250
9	Conferimento improprio di rifiuti sanitari	Da 50 a 500
16, 19	Conferimento di rifiuti indifferenziati senza preventiva separazione delle frazioni riciclabili.	Da 50 a 200
18, 19	Introduzione nel sacco/nel contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti diversi da quelli a cui è destinato.	100 Euro
18, 19, 22	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti pericolosi.	200 Euro
18, 19	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione dei aree verdi.	Da 50 a 300
18, 19	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di materiale acceso o non completamente spento	100 Euro
18, 19	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di liquidi o materiali impregnati di liquidi	100 Euro
18, 19	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di materiali metallici o lapidei che possono arrecare danno ai mezzi meccanici di svuotamento	100 Euro
18, 19	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di oggetti taglienti o acuminati che possono mettere in pericolo la sicurezza degli addetti	100 Euro
18, 19, 21	Conferimento di rifiuti in sacchi rotti o non chiusi	100 Euro

18	Conferimento di rifiuti in borse e sacchi non trasparenti, che occultano completamente il contenuto	100 Euro
18	Conferimento di rifiuti all'esterno dei sacchi/contenitori o esposizione di cartoni voluminosi non piegati	100 Euro
19	Utilizzo di sacchi/contenitori diversi da quelli indicati nel presente Regolamento	100 Euro
19	Conferimento della frazione umida in sacchi non biodegradabili	100 Euro
21	Conferimento di rifiuti in luogo che crea intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale	150 Euro
21	Esposizione dei rifiuti su aree pubbliche in giorni od orari diversi da quelli previsti per il servizio di raccolta	100 Euro
21	Mancato ritiro dei rifiuti non raccolti	100 Euro
21, 23	Esposizione dei rifiuti in luogo non consentito dall'Ufficio Ambiente	150 Euro
22	Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta comunale al di fuori degli orari previsti	200 Euro
22	Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta comunali senza utilizzare gli appositi contenitori e le modalità di conferimento previste	300 Euro
	Conferimento di rifiuti non conformi a quelli previsti per ciascuno dei contenitori collocati nel Cimitero cittadino	100 Euro
27	Mancata o insufficiente pulizia di area esterne di proprietà privata o in concessione	Da 50 a 300
26	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni	150 Euro
26	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di rifiuti pericolosi	300 Euro
26	Conferimento presso i cestini/contenitori stradali di rifiuti ingombranti	150 Euro
26	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di RAEE anche se di piccole dimensioni	400 Euro

26	Conferimento di rifiuti nei cestini/contenitori stradali senza rispettare la separazione tra i diversi comparti, ove presente	Da 50 a 300
27, 28, 29	Mancata rimozione di rifiuti sparsi o giacenti su area privata	100 Euro
27, 28, 29	Utilizzo di stoviglie e/posate usa e getta in feste e manifestazioni aperte al pubblico	Da 50 a 300
31	Mancata pulizia delle deiezioni canine	Da 25 a 150
7, 32	Abbandono di rifiuti urbani	300 Euro
8, 32	Abbandono di rifiuti speciali assimilati agli urbani	400 Euro
9, 32	Abbandono di rifiuti pericolosi, RAEE	400 Euro
34	Combustione all'aperto di rifiuti vegetali	Da 25 a 300
34	Combustione all'aperto di rifiuti pericolosi o contenenti materiali plastici.	300 Euro
30	Spargimento di sostanze o oggetti sul suolo, imbrattamento di vie, piazze, parcheggi e muri	200 Euro
20	Mancato rispetto delle regole stabilite per il compostaggio domestico	516 Euro prima infrazione 1032 Euro seconda infrazione

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART.8 RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)**

<b>Rifiuto</b>	<b>Destinazione</b>	<b>Quantità</b>
<b>Imballaggi in genere</b> (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)*; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica o simili); manufatti di ferro (tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili).	Ecocentro Raccolta domiciliare	<b>1.000</b> lt/settimana
<b>Scarti</b> di legno provenienti da falegnameria*; fibra di legno e pasta anche umida, purché palabile, scarti in gen. della produzione di alimentari, purché non liquidi, quali ad es. scarti di caffè, dell'ind. molitoria e della plastificaz., partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti lavoraz. frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche deriv. da lavoraz. basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, sc. di sgranatura e di trebbiatura e simili); residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione dei principi attivi.	Ecocentro Raccolta domiciliare	<b>240</b> lt/settimana
<b>Rifiuto indifferenziato</b> es. carta plastificata, metallizzata, adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni resine termoplastiche e termoindurenti, in genere allo stato solido e manufatti di tali materiali; rifiuti ingombranti; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti rivestimenti in genere; nastri abrasivi; cavi emateriale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani.	Raccolta domiciliare	<b>240</b> lt/settimana
<b>Apparecchiature informatiche</b>	Ecocentro	<b>5</b> unità mese